



*Bimestrale del Sindacato Provinciale Forense di Bergamo*  
aderente alla A.N.F. Associazione Nazionale Forense

INTERNET: <http://www.uninetcom.it/d&r/index/>  
E.MAIL: [d&r@uninetcom.it](mailto:d&r@uninetcom.it)

Spedizione in a. p. comma 27, art. 2 legge 549/95 Bergamo  
numero ventunesimo - Settembre 1998

# La rappresentanza politica dell'avvocatura

**L'**Unione Italiana delle Camere Penali aveva indetto, dall'11 al 15 maggio di quest'anno, l'astensione dalle udienze per protesta contro l'imminente entrata in vigore della Legge sul Giudice Unico anche in Penale. Il Sindacato Provinciale Forense, in conformità ad un deliberato della A.N.F., aveva deciso di non aderire a tale manifestazione. Richiesto del perché del mio atteggiamento dal Presidente della Camera Penale di Bergamo, rispondeva allo stesso con la seguente lettera:

Caro Roberto, come Ti ho promesso, Ti faccio pervenire le osservazioni in ordine alla mia presunta mancata astensione dalle udienze, astensione indetta dalla Unione Italiana Camere Penali.

Ho maturato la convinzione che è estremamente, non solo inopportuno, ma anche pericoloso che le singole associazioni forensi possano unilateralmente, e senza previo concerto, indire manifestazioni di lotta o di protesta, quale appunto è l'astensione dalle udienze.

Le singole iniziative delle associazioni non farebbero altro che portare ancor più, allo scoperto quello che è un endemico male della nostra categoria: la frantumazione, il qualunquismo. Caratteristica negativa che la indebolisce di fronte ai suoi interlocutori - avversari (Magistratura e Potere Politico).

Con il pericolo che, di fronte a manifestazioni non coordinate, il Governo prenda, la decisione di intervenire direttamente per regolamentarle. E Tu sai quanto sia concreto tale pericolo!

Il nodo è quindi quello della rappresentanza politica unitaria dell'Avvocatura, rappresentanza che non possiamo certo riconoscere al C.N.F., e sul punto credo di trovarTi d'accordo.

E' l'Organismo Unitario dell'Avvocatura l'unico soggetto politico che ci rappresenta e che, di conseguenza, deve decidere quali siano i comportamenti che l'Avvocatura deve tenere.

So che su questo punto non Ti troverò d'accordo. So che mi obietterai che l'O.U.A., al pari dell'U.I.C.P., è una semplice organizzazione.

Ti rispondo che è vero che l'O.U.A. è una organizzazione, ma è altrettanto vero che è una organizzazione voluta dal Congresso Nazionale degli Avvocati, al quale hanno partecipato o hanno potuto partecipare tutti gli iscritti, e non è una semplice organizzazione voluta da una ristretta cerchia di colleghi, seppure insigni e stimati.

L'O.U.A. trova, per l'appunto, la sua legittimazione, quale nostro rappresentante, proprio nel Congresso Nazionale che rappresenta tutta l'Avvocatura e, quindi, tutti gli avvocati.

Né puoi obiettermi che tale riconoscimento non le viene accreditato da una minoranza, seppur qualificata, perché anche all'interno nostro deve valere la regola democratica della rappresentanza della maggioranza.

La mia non è una posizione supina di appiattimento sull'O.U.A. La mia è solo una esigenza di unitarietà di rappresentanza politica.

Non esito, pertanto, a criticare alcune decisioni assunte dall'O.U.A. sotto la gestione Marti proprio nel campo del diritto penale (separazione delle carriere del P.M., art. 513 cpp), non esito, certo, ad affermare che la carriera Leonardi non è ancora sufficientemente "visibile" e che non ha, ancora, inciso adeguatamente nella realtà giudiziaria, ma non esito, d'altro canto, a non condividere il comportamento di chi cerca di delegittimare la sua azione.

Se vogliamo una rappresentanza politica forte ed unitaria non dobbiamo sparcarci fra di noi, ma sederci e discutere. Critichiamo sì, ma costruttivamente! Ecco perché non accetto i deliberati di Montecatini dell'Unione Italiana Camere Penali.

Non accetto che si debba boicottare il finanziamento all'O.U.A., quasi che si dovesse dar vita ad un embargo. Non accetto che gli iscritti alla Camera Penale non debbano partecipare alle assemblee indette dai Consigli dell'Ordine per le elezioni dei delegati ai Congressi Nazionali.

Non riconosco alla Camera Penale la rappresentanza politica

dell'Avvocatura, sia pure solo di una parte: l'Avvocatura o sarà rappresentata unitariamente o non lo sarà mai.

Questa è la mia posizione nei confronti dell'O.U.A.!

Nonostante ciò non è mia intenzione dimettermi ma anzi è mia intenzione rimanere anche per continuare a porre il problema, discuterlo e, finalmente, risolverlo.

Veda il Direttivo se la mia posizione, non in sintonia con quella ufficiale della Camera Penale, sia compatibile o meno con la mia permanenza, e di conseguenza prenda le decisioni che più riterrà opportune.

Attendo con serenità e caramente Ti saluto.

L'avv. Roberto Bruni mi rispondeva con la seguente sua:

Caro Antonio, dalla Tua lettera apprendo che condividevi totalmente il merito delle ragioni ispiratrici della protesta dei penalisti, ma che la Tua contestazione riguarda la legittimazione dell'Unione delle Camere Penali, così come di qualsiasi altra associazione forense, ad indire manifestazioni di lotta o di protesta, la cui iniziativa, se non ho mal compreso, spetterebbe unicamente all'Organismo Unitario dell'Avvocatura, che sarebbe il solo rappresentante politico dell'avvocatura.

La Tua tesi non mi pare condivisa nemmeno dall'O.U.A. che infatti, il 6 giugno 1997, ha approvato il codice di autoregolamentazione dell'astensione collettiva degli avvocati dalla attività giudiziaria unitamente all'Unione delle Camere Penali, così implicitamente riconoscendo la piena legittimazione ad indire le iniziative di astensione.

E' comunque evidente che i nostri punti di vista sull'O.U.A. sono notevolmente diversi, anche se io non sono affatto un sostenitore di tesi "estremiste" sull'argomento perché anch'io credo nel valore dell'unità dell'avvocatura purché però sia reale, e quindi rispettosa delle specificità indubbiamente esistenti, e non fittizia, e cioè imposta a colpi di maggioranza. Non riesco cioè a comprendere perché all'O.U.A. dovrebbero essere riservati tutti gli spazi di rappresentanza politica dell'avvocatura, quando tale funzione dovrebbe essergli riservata, né posso anche convenire, sulle questioni che riguardano l'avvocatura nel suo complesso, ma non sui problemi specifici di una parte della classe forense che da anni si è dotata di una propria rete associativa che ha acquisito importanti meriti in fondamentali battaglie per l'affermazione della civiltà giuridica nel nostro Paese.

Qui sta il punto: al di là di altre pur forti perplessità (ad esempio, quali sono le articolazioni territoriali dell'O.U.A. che non possono certo essere i Consigli dell'Ordine? Perché imporre una sorta di contribuzione obbligatoria che riporta davvero ai tempi del "credere, obbedire e combattere", molto citato a sproposito da Claude Debussy nella sua ultima suonata su Diritto e Rovescio?), non è accettabile che l'O.U.A., anziché puntare su un progetto di tipo federativo che potrebbe davvero portare all'auspicata unità, sia pure tra diversi, continui a cercare un proprio spazio in sostanziale antagonismo con le associazioni forensi di cui pure non voler riconoscere ruolo e specificità.

Sono pronto naturalmente ad ogni confronto, anche ovviamente all'interno della Camera Penale cui Tu ovviamente (e ci mancherebbe!) continui ad appartenere.

Con i più cari saluti.

La lettera di Roberto Bruni contiene indubbiamente degli spunti interessanti che meritano un approfondimento e una risposta che senz'altro avrà.

Quello che a me preme qui sottolineare è che finalmente si è incorniciato a parlare della rappresentanza politica della Avvocatura e attendo che le altre organizzazioni e, in particolare, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, facciano conoscere da queste pagine il loro parere sul punto.

Antonio Maria Galli

# I giovani e la professione

Forse è un brutto segno, ma, visti gli anni che avanzano ed i figli che crescono, anche noi che sino ad oggi non solo non ci siamo mai sentiti vecchi, ma addirittura ci sentivamo chiamare "giovane collega", cominciamo a preoccuparci delle enormi difficoltà che incontrano oggi i laureati in giurisprudenza che vogliono inserirsi nella professione onde raggiungere il loro scopo.

**I problemi iniziano a livello Universitario:** le nostre Università non permettono agli studenti una specializzazione professionale e non offrono loro la possibilità di accedere ad un "master" post-universitario qualificante, riservato e riconosciuto a chi voglia tentare di percorrere questa difficile strada professionale; a ciò aggiungasi il numero elevatissimo di giovani che possono iscriversi indiscriminatamente alla nostra facoltà, con conseguenti caotiche o infrequenti lezioni data l'inesistenza di una scrematura iniziale; per tutte le materie gli esami sono quasi sempre un'avventura o si basano sulla fortuna.

Ma queste sono solo difficoltà iniziali, poiché i veri problemi cominciano dopo la tanto sospirata laurea; solo allora il dottore si rende conto di quanto sia difficile, per chi non ha lo studio del papà alle spalle (e sono molto pochi), trovare la possibilità di svolgere l'**obbligatorio periodo biennale di pratica** presso uno studio serio che fornisca realmente al praticante quegli insegnamenti di cui necessita e non solo da un punto di vista dottrinale, quanto e soprattutto da quello deontologico; rapporti con i clienti, con i colleghi, con i magistrati, con gli uffici pubblici, con le cancellerie ecc. ecc.; le responsabilità per chi ospita praticanti nel proprio studio sono tante e molto gravi e, di conseguenza, in pochi se la sentono di assumersene insieme alla dazione, come è giusto, al praticante di quel minimo di emolumento che compete a chiunque fornisca la propria opera a chicchessia; ecco quindi il muro qualche volta invalicabile di trovare la possibilità di svolgere una pratica proficua.

Si arriva così all'altro ostacolo che qualche volta si rivela insormontabile: l'**esame di ammissione o di abilitazione alla professione** che ai miei tempi si chiamava "da procuratore" titolo che non esiste più e che oggi deve obbligatoriamente svolgersi presso la Corte d'Appello della città o paese nel cui circondario l'aspirante avvocato ha svolto il proprio periodo di pratica, che dovrebbe essere attentamente vagliata e controllata dai Consigli degli Ordini; anche qui grande caos; alcune Corti e Ordini professionali hanno le maglie della loro rete assai larghe ed altre le hanno strettissime; ecco allora che si assiste alle migrazioni di centinaia di praticanti verso il Sud per poter sostenere gli esami presso le Corti più "generose" per poi,

ottenuto il titolo, far ritorno al paesello natio e nulla e nessuno impedisce ciò; chi ci rimette è ovviamente la preparazione del singolo che arriva, qualche volta, al titolo senza il minimo bagaglio di esperienza.

E qui finisce il nostro rapido (si fa per dire) iter per poter fregiarsi del titolo di avvocato ed invece di finire i problemi, proprio qui, iniziano.

Il nostro ordinamento professionale fa acqua da tutte le parti; i problemi sono infiniti ed uno dei grandi meriti del Sindacato e della A.N.F. (Associazione Nazionale Forense) è proprio quello di dibattere questi problemi, di discuterli, di portarli alla luce del sole, di proporre critiche costruttive e soluzioni migliorative; ecco il perché anche Tu, lettore (se sei avvocato o praticante), dovresti iscriverti al Sindacato e non assumere, come tanti, un comportamento da struzzo.

Vediamo insieme alcuni di questi enormi attuali problemi della nostra professione: solo alcuni, poiché sono moltissimi e chissà quanti me ne dimentico!

**La nostra Cassa di Assistenza e Previdenza** sembra ricchissima, ma in proiezione temporale, con l'enorme prossimo aumento di pensionati, andrà incontro a notevoli problemi; e poi assistenza uguale per tutti o proporzionata ai versamenti effettuati? E poi ancora: è vero che gli avvocati del Nord versano altissime somme per garantire la vecchiaia a quelli del Sud? Ma queste sono solo alcune delle problematiche su questo specifico argomento.

**I costi della giustizia:** possibile che continuino ad aumentare in esatta proporzione al peggioramento della stessa? Come può il cittadino essere spinto a ricorrervi o l'avvocato consigliarne l'uso quando i suoi costi sono altissimi e l'apparato giudiziario in genere fa pena? E qui fermiamoci, poiché l'argomento ci spingerebbe troppo lontano.

**Società professionali:** siamo da anni nella incertezza e nella assenza di ogni normativa; non è regolata la loro costituzione e chi le fa è nella nebbia; le proposte sono molte, l'A.N.F. tratta ed ha trattato questo argomento in modo diffuso ed approfondito.

**Specializzazione:** chi osa dire io sono specializzato in matrimoniale o in penale, o in amministrativo, o in societario ecc., rischia richiami; d'altronde esistono i sindacati di soli penalisti (Camere Penali) o le varie società o associazioni che riuniscono colleghi che si ritengono e sono specializzati in una determinata materia; anche qui, insomma, siamo nel caos.

Ma non è finita.

**Le tariffe professionali:** recentissime sentenze ne escludono l'applicabilità e la nostra normativa è in contrasto con la normativa CEE che tende a considerare l'avvocato un "imprenditore" e se ciò fosse anche a noi dovrebbe essere applicato l'art. 85 del trattato CEE che regola la concorrenza e quindi nuove forme di professione: abolizione delle tariffe minime, obbligo di risultato, libera contrattazione, marchi e campagne pubblicitarie; ma se dovrà essere l'Europa a regolare la nostra professione sia l'Europa a far emergere quello che viene definito "lo scandalo internazionale della giustizia italiana".

**Il numero dei giudici:** ce ne vorrebbero dieci volte tanto!

E poi **le tasse** ed i balzelli fiscali in genere che ci colpiscono; **la parità fra accusa e difesa; le riforme degli Ordini; il problema dei V.P.O.** (Vice Pretori o Procuratori Onorari), **delle sezioni stralcio** ecc., ecc.

Sono tutti problemi enormi, attuali ed importantissimi che dovrebbero vederci tutti impegnati in una battaglia tesa a migliorare il nostro "status", ma che ben pochi di noi conoscono a fondo; in troppo pochi ci impegnamo a dibattere questi problemi e troppi attendono passivamente che qualcosa cambi, ma nessuno sostiene i nostri interessi e le nostre aspirazioni se noi per primi li ignoriamo.

Il Sindacato se ne interessa attivamente, seriamente ed in modo approfondito; ma allora perché solo il 25% circa di noi è iscritto al Sindacato e le nostre assemblee vedono la presenza di un centinaio di persone fra avvocati e praticanti al massimo? E' certo che abbiamo ottenuto l'interesse di molti dimostrando con i fatti la serietà dei nostri fini, ma gli iscritti dovrebbero essere molti di più.

Il Direttore

## Diritto e Rovescio

*Periodico bimestrale del Sindacato Provinciale Forense fondato nel 1983.*

*Registrato al Tribunale di Bergamo al n. 30 R.S. al n. di ruolo 2004. Sede presso Sindacato Provinciale Forense - Pretura di Bergamo - Via Borfuro.*

*Direttore responsabile: Claudio Gualdi*

*Direttore: Lucio Piombi*

*Comitato di Redazione: Pier Enzo Baruffi; Pier Alberto Biressi; Paolo Corallo; Carlo Dolci; Antonio Maria Galli.*

*Collaboratori: Luciano Andreucci; Luca Bay; Alfredo De Liguoro; Mario Giannetta; Dario Marchese; Paolo Monari; Franco Offredi; Ernesto Tucci.*

**N.B.** Gli articoli od i comunicati firmati impegnano solo gli autori e rappresentano il loro pensiero personale.

**Stampa SIGRAF - Calvenzano (Bg)**

# ELEZIONI A NOVEMBRE

**D**al 16 al 25 novembre si svolgeranno le elezioni del nuovo Comitato dei Delegati alla Cassa di Previdenza Forense. Mi sembra giusto riassumere brevemente quello che è stato fatto in questi quattro anni di impegno, non lieve, e indicare le prospettive future.

Il 29 dicembre 1994 partecipavo alla prima riunione del Comitato eletto a luglio. La Cassa stava muovendo i primi passi sulla via della privatizzazione, giacché il Comitato precedente aveva appena approvato lo Statuto.

La ristrutturazione dello stabile di via Ennio Quirino Visconti stava per iniziare e il personale dipendente doveva scegliere se rimanere o optare per altro ente pubblico.

Il patrimonio aveva cominciato ad assumere una dimensione rilevante, avendo superato i 2000 miliardi di valore complessivo (compresi gli immobili). In meno di quattro anni:

a) la ristrutturazione della sede, con l'acquisizione di altre unità immobiliari nello stesso stabile, è in stato di avanzata realizzazione;

b) il personale è stato parzialmente rinnovato con l'assunzione di una cinquantina di nuovi dipendenti, fra i quali il nuovo direttore generale;

c) la gestione del patrimonio mobiliare ha raggiunto notevoli risultati, tanto da consentire incrementi annui di circa 300 miliardi, che, insieme all'aumento dei contributi, hanno fatto più che raddoppiare il patrimonio della Cassa;

d) il patrimonio immobiliare è stato incrementato, anche se di poco, con l'acquisto di alcuni immobili;

e) l'anno scorso si è dato corso ad una sanatoria che dovrebbe aprire una nuova stagione nei rapporti fra iscritti e Cassa, riducendo il contenzioso e l'evasione nei limiti fisiologici;

f) l'esperienza di questi quattro anni ha indotto il Comitato dei Delegati a proporre alcune modifiche della legge istitutiva, modifiche che consentirebbero di eliminare alcune iniquità e di stabilizzare gli equilibri finanziari della Cassa per il futuro;

g) è allo studio la modifica del regola-

zione), ma molto c'è ancora da fare.

In primo luogo è necessario che la gestione del patrimonio mobiliare venga svolta ad un più alto livello di professionalità. Senza rinunciare ad averne il controllo diretto, è urgente creare una struttura interna permanente, sotto il diretto controllo degli amministratori, che possa gestire al meglio il settore finanziario della Cassa.

A questo proposito è necessario che gli avvocati scelgano i Delegati non solo

fra coloro che si interessano di problemi previdenziali, ma anche, se non soprattutto, fra coloro che abbiano acquisito esperienze in campo economico-finanziario.

La Cassa ha ormai assunto un ruolo troppo importante, anche dal punto di vista della politica forense, per non curare l'aspetto delle relazioni con gli altri organismi istituzionali e associativi del mondo forense, nonché con la classe politica che ci rappresenta in Parlamento.

Il sottoscritto, nell'ambito dell'attività consultiva della Commissione Patrimonio e Bilancio, che coordina, si è interessato particolarmente di bilanci, acquisti immobiliari e gestione finanziaria.

L'impegno futuro è di riuscire a consolidare il patrimonio con acquisizioni immobiliari di prestigio e alta redditività, accompagnate

dalla dismissione, se possibile, degli immobili più obsoleti.

Come avrete capito ho deciso di ricandidarmi nelle prossime elezioni: non posso gettare al vento quattro anni di esperienze acquisite e, in conclusione, l'attività mi piace e mi gratifica.

Che volere di più?

**Carlo Dolci**

*Delegato della Cassa di Previdenza*

## Striscia la notizia... del Foro

Dicono che le mie punzecchiature del numero scorso hanno determinato alcune reazioni... allergiche (oltre a quella di Raffaele Berardesca, cui rispondo in altra rubrica). In particolare è sembrato eccessivo il richiamo a Caino. O bella! E perché? Nessun essere umano è discendente di Abele (il poveretto non ha avuto tempo di dare una mano, si fa per dire, alla propagazione della specie), mentre tutti siamo stirpe di Caino. Se è vero che le colpe dei padri non devono ricadere sulla testa dei figli, è però incontestabile che il DNA non è acqua. Con buona pace dei virginei buonisti.



- La situazione degli uffici giudiziari di Bergamo si fa sempre più comatosa. Per fortuna che fra poco si darà il via all'unica sezione stralcio che si è potuta formare con l'unico avvocato cireneo che ha deciso di intraprendere una nuova fatica di Sisifo. Certo che il compenso di dieci milioni lordi (art. 8 commi 2 e 3 L. 22.7.1997 n. 276) deve essere allettante per chi riuscisse ad integrarlo con il deposito di almeno 400 sentenze all'anno. Non mi spiego perché non ci siano stati più candidati alla ben remunerata funzione.

- Sembra che il Presidente del Tribunale, in una conversazione informale con un nostro parlamentare, abbia affermato che l'organico dei magistrati è al completo. Quand'anche fosse non vediamo cosa c'entri l'organico con la possibilità di avere rinvii prima del 2004, se i ruoli sono formati quasi esclusivamente da magistrati giovani e donne, che, molto giustamente, pensano non solo a stendere sentenze, ma anche a procreare (siamo così tornati a Caino!).

- Per alcuni l'istituzione del giudice unico di primo grado dovrebbe risolvere definitivamente il problema della giustizia civile e penale in Italia.

Si accettano scommesse: uno a mille.

*Il Riccio*

mento per l'assistenza, che dovrebbe prevedere nuove forme di provvidenze per gli iscritti (borse di studio, assistenza agli anziani, assistenza malattia, ecc.);

h) si sta pure studiando la modifica dello Statuto, in modo da rendere più concreta ed efficace la privatizzazione. Molte cose sono state fatte (e l'elenco che precede ne è solo un'esemplifica-

# La riforma delle esecuzioni immobiliari

La Legge 3.8.1998 n. 302 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24.8.1998 ed entrata in vigore l'8.9.1998) ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina delle esecuzioni immobiliari con la sostituzione di taluni articoli del codice di procedura civile (art. 567 II comma, art. 581, art. 495), la modifica di altri (art. 632) e l'inserimento di nuovi (art. 591 bis e ter, art. 534 bis e ter, e, per quanto riguarda le disposizioni di attuazione del c.p.c., artt. 179 bis, ter e quater e artt. 169 bis e ter).

La riforma, come noto, rende delegabile ai notai funzioni esecutive nelle espropriazioni immobiliari, al duplice fine di accelerare le procedure e di coadiuvare i magistrati, riducendo il loro intervento ai casi in cui insorgano difficoltà o emergano profili contenziosi.

Rimandando gli interessati alla lettura della legge, preme evidenziare con queste brevi note la rilevanza delle modifiche introdotte per quanto riguarda la documentazione da allegare all'istanza di vendita.

L'art. 1 della Legge 302, infatti, ha sostituito il II comma dell'art. 567 del c.p.c. nei seguenti termini:

"Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia a istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma".

A differenza di quanto disponeva il precedente testo, è dunque onere ora del creditore richiedente la vendita allegare anche il

certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della Legge n. 47/85, ma soprattutto provvedere al deposito di tutti i documenti richiesti entro 60 giorni dal deposito dell'istanza di vendita, pena l'estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione della trascrizione del pignoramento, dichiarabile anche su iniziativa dell'Ufficio.

Inutile dire che la ristrettezza del termine impone al creditore pignorante di attivarsi immediatamente con l'assistenza di un notaio alla raccolta dei documenti richiesti: usando l'accortezza di depositare l'istanza di vendita allo scadere dei 90 giorni stabiliti dall'art. 497 c.p.c., per avere così almeno circa cinque mesi a disposizione per l'icombente di cui trattiamo.

Nulla la norma prevede per le esecuzioni pendenti alla data di entrata in vigore della Legge 302, il che ha sollevato dubbi e diversità di opinioni. Secondo la Cancelleria del nostro Tribunale - giustamente a mio parere - il termine di 60 giorni (da far decorrere dall'entrata in vigore della Legge?) non poteva e non doveva applicarsi alle esecuzioni pendenti.

La lacuna è stata ora colmata dal decreto legge pubblicato su Il Sole 24 Ore del 19.9.1998, recante in principal modo "modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio", ma anche la "disciplina transitoria della Legge 3 agosto 1998, n. 302".

L'art. 4 di tale decreto legge stabilisce infatti che:

"Per i procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del Codice di procedura civile è di giorni 180 e decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge".

Ciò significa che per le esecuzioni pendenti, nelle quali alla data di entrata in vigore della legge 302 (8.9.1998) era già stata depositata l'istanza di vendita, la documentazione ora richiesta dall'art. 567 c.p.c.

andrà depositata improrogabilmente entro il 6.3.1999.

Un'ultima considerazione - la butto lì - va fatta a proposito del delicato ruolo e delle responsabilità che a questo punto, viste le conseguenze, assume il creditore procedente nei confronti dei creditori intervenuti e della cautela che anche costoro (o meglio i loro legali) dovranno usare nel rispetto dei termini sopra evidenziati. Ricordo a tal proposito ancora che l'allegazione della documentazione può essere eseguita anche da un creditore intervenuto, purché munito di titolo esecutivo.

Pietro Bianchi

## DE JUVENTUTE

**Fino al prossimo anno non ti vedrò più  
Raffaella, bella nella tua prorompente  
gioventù, camminare sulla sabbia rovente,**

**affondare il piede nella laguna, di alghe  
fiorenti, nuotare, sparendo nella bruma  
del mare con la corvina chioma fluente.**

**Fino al prossimo anno non ti vedrò più  
dalla mia cabina, sdraiata e supina,  
ai raggi del sol di ponente estasiata.**

**Fino al prossimo anno non ti vedrò più  
leggiadra fanciulla, coronata di viole,  
emergere al sole come una dea, dal mare  
blu, tra onde che sembrano aiuole.**

**Se più non mi vedrai, rammenta,  
nei miei più struggenti momenti  
ci sarai, viva e sognante, anche tu.**

Luciano Andreucci

## O.U.A.

## Organismo Unitario dell'Avvocatura

**L'** Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana riunito nell'Assemblea in Napoli il 12/13 settembre 1998 dopo ampia ed approfondita discussione in merito al Disegno di Legge di Riforma della legge professionale forense

ribadisce

Le considerazioni ed i rilievi già avanzati nell'Assemblea del 30.31.05. rispetto all'allora progetto ministeriale e

osserva

1. La presentazione di un Disegno di legge sulla professione forense appare di per sé fatto positivo nel momento in cui consente, dopo tanti inutili tentativi, di avviare l'approvazione parlamentare di una riforma ordinamentale non più differibile per l'inadeguatezza degli attuali strumenti legislativi che presiedono e regolano la professione dell'avvocato;

2. L'approvazione di una nuova legge professionale forense appare ancor più necessaria, nell'ottica della salvaguardia della specificità della professione di avvocato, che non può essere ricompresa in un quadro generale di riforma delle professioni ove non sempre vi sono diritti ed interessi costituzionalmente garantiti.

Alla luce di quanto sopra

rileva

a) Il previsto rinvio alla legge quadro sulle professioni (v.art.1 del Disegno di legge) rischia di vanificare l'operazione di tutela della specificità della professione di Avvocato laddove si lasci la possibilità al Governo di modificare attraverso i previsti decreti delegati la legge professionale forense ove approvata.

b) Tale preoccupazione appare ancora più forte nel momento in cui si rileva che il disegno di legge non affronta e risolve i principali nodi della professione forense quali il rapporto tra prestazioni giudiziali e stragiudiziali, la costituzione o meno di società professionali tra professionisti o con soci di capitale, le modalità della formazione e dell'accesso, l'iscrizione all'albo dei dipendenti pubblici part-time, la questione della magistratura onoraria, delle iscrizioni di diritto e delle relative incompatibilità.

c) Il disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri con modifiche di rilievo rispetto al progetto ministeriale che fanno ancor più ritenere esistente un chiaro progetto politico che porti alla limitazione degli spazi della professione forense con inevitabili ripercussioni sul ruolo dell'Avvocatura nella società. In particolare la indicazione della sola funzione esclusiva della difesa tecnica nel processo rischia di escludere di fatto essenziali prestazioni svolte dagli Avvocati nelle fasi precontenziose o stragiudiziali attraverso un'opera di

informazione, assistenza e consulenza giuridica dagli evidenti effetti deflattivi sul contenzioso.

L'Assemblea, inoltre,

delibera

di dare ulteriore mandato alla Giunta ed al Presidente di iniziare uno stretto rapporto di collaborazione con il CNF e le realtà associative ed istituzionali del mondo dell'Avvocatura per predisporre insieme emendamenti al disegno di legge tali da salvaguardare specificità, competenze ed esigenze dell'Avvocatura italiana così come indicato nei documenti già approvati dall'attuale Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana.

L'Assemblea OUA, infine,

invita

tutte le componenti istituzionali ed associative dell'Avvocatura Italiana a comprendere la necessità politica di fornire alle forze parlamentari osservazioni al Disegno di Legge e specifici emendamenti in modo coordinato e unitario, così che gli stessi partiti sentano forte la responsabilità di non disattendere le proposte dell'intera categoria accogliendo le richieste che verranno effettuate soprattutto per garantire il miglior esercizio dei diritti di difesa a garanzia delle libertà dei cittadini.

Napoli, 13 settembre 1998



di Bergamo  
**La Voce**

- Cronaca
- Politica
- Attualità
- Sport

# Idee a rovescio

a cura di Bracotone

Uno dei colleghi che stimo di più è Pier Enzo Baruffi (forse anche perché ha una moglie bella e simpatica). Quindi la sua critica alla mia proposta di abolire gli ufficiali giudiziari la trovo giusta. Noi avvocati non usufruiamo neppure della possibilità di procedere direttamente alle notifiche: saremmo quindi capaci di pignorare? Hai ragione, Pier Enzo. Ritiro la proposta. Evviva gli ufficiali giudiziari. Però mi attrezzerò per le notifiche dirette.



Ho sempre apprezzato chi, ogni tanto, cambia idea. Io nella mia vita, sempre sbagliando s'intende, qualche volta ho cambiato idea. Basta che uno mi convinca. Anche se è difficile.



Il solito incidente stradale. Perizia medica d'ufficio. Nessun postumo, dice il consulente. Il patrono del leso protesta e impreca e il Giudice di Pace di Bergamo ordina il rinnovo della perizia. Questa, signori miei, è la giustizia. C'è un perito onesto, che ha il coraggio di dire che l'infortunato non si è fatto nulla o quasi, e subito è disatteso e smentito. Ha ragione il mio amico dr. Ventura: "Per non avere grane, un uno-due per cento non bisogna mai negarlo, anche se non c'è".



Ricomincia un anno di lavoro. Parto senza entusiasmo. Penso che sarebbe utile un pellegrinaggio a Tréguier, in Bretagna, tomba del nostro patrono S. Ivo. Ci siamo già stati. Perché non ritornare? Tra l'altro nel viaggio si cementano e si creano amicizie tra di noi. Ne abbiamo bisogno. Se non adesso, perché non studiare un viaggio per la prossima primavera? Caro Direttore, che ne dici?



Le sentenze che assolvono dalla domanda e condannano l'attore alle spese sono subito esigibili per il recupero delle spese? Ho visto pronunce negative. "Le sentenze

sono esecutive, si dice, solo se v'è una condanna a un capitale. Se non v'è condanna, per le sole spese legali liquidate, poiché accessori, i giudicati non sono esecutivi". Contesto. Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. La sentenza, secondo me, è unica, e non va interpretata e cavillata: se è esecutiva è esecutiva nella sua interezza e distinguere non puossi. Che ne dici, Direttore?



Vedo che con le mie domande metto in imbarazzo il Direttore. Lungi da me l'idea. Non lo faccio a posta. Ma sono curioso di vedere cosa mi dirà.



Io sono per la chiarezza e la semplicità. L'ho già detto (e non sono certo il solo): in Italia vigono troppe leggi, ed alcune sono troppo complicate. Occorrerebbe un Tacito o un Cesare. Non le commissioni, che non servono a nulla e cadono senza aver fatto (vedi la bicamerale). Io affiderei il compito a un giurista solo, magari ad un modesto avvocato periferico. Tempo due o tre anni: "Va con Dio e semplifica le leggi più importanti". Che ne dici, Direttore?



Le esecuzioni mobiliari sono complicate e costose, e per di più assai spesso non portano ad alcun risultato. Per tali casi negativi riproporrei la reclusione, magari limitata a pochi giorni, così come avveniva in anni lontani. Questo ritorno al passato non sarebbe poi tanto male.



Dopo 25 anni mi è giunto da un Curatore fallimentare un assegno per un cliente. La pratica non l'ho più e il cliente non so più dove sia. Ogni ricerca è stata vana. Penserei di incassare l'assegno e andarmene in vacanza alle Hawaii. Che ne dici, Direttore? E' reato? Dubito. Secondo me è reato chiudere un fallimento dopo 25 anni.



## BERGAMO

# AFFARI

QUINDICINALE DI ANNUNCI ECONOMICI

◆ Annunci Economici  
Tel. 035/249075

◆ Pubblicità  
Tel. 035/245757

◆ Fax Tel. 035/230606

# Spunti d'attualità dal recente convegno O.U.A. sugli "Avvocati d'Europa"

Il Convegno Nazionale dell'Avvocatura di Torino del 3-4 luglio 1998 sul tema "Avvocati d'Europa - Principi e regole comuni", organizzato dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana in unione con gli Ordini piemontesi, ha costituito l'occasione per un'interessante ricognizione sulle linee essenziali degli ordinamenti professionali degli avvocati nei più importanti Stati europei, con riferimento agli aspetti relativi all'accesso ed alla formazione professionale, alle regole deontologiche, ai modelli organizzativi degli studi ed alle forme associative e di rappresentanza.

Esso ha inoltre registrato l'intervento di autorevoli attori ed interlocutori di progetti di riforma di grande attualità ed importanza per tutti gli avvocati italiani.

Il Ministro Flick ha annunciato la formale presentazione del disegno di legge delega sulle professioni intellettuali e del disegno di legge sulla professione di avvocato, precisando che, quanto al problema delle società professionali, il Governo intende essere rispettoso del Parlamento che aveva auspicato l'abolizione del relativo divieto.

Il Ministro si è dichiarato consapevole che il sistema della giustizia in Italia è "al limite del collasso", per cui stiamo tutti invocando una Maastricht della giustizia, ed ha affermato che non bastano quindi singoli rapprezzi, dicendosi disponibile ad avviare un confronto con l'Avvocatura su alcuni temi specifici quali l'ordinamento forense (con particolare riferimento ai punti concernenti l'accesso, la formazione, le astensioni ed il controllo disciplinare).

Secondo il Sottosegretario alla giustizia On. Mirone occorre un confronto serio con tutte le rappresentanze per la riforma degli Ordini e ci troviamo in una fase di passaggio: si chiude il dibattito su un disegno di legge di iniziativa governativa e poi verrà investito il Parlamento, essendo ormai da tutti avvertita la necessità della riforma delle professioni a seguito dell'evoluzione del quadro politico, economico e sociale; piuttosto si tratta di verificare le professioni che richiedono un ordinamento professionale specifico, come quella degli avvocati. A questo riguardo l'accesso non va visto come finalizzato all'esame di stato, ma come formazione professionale collegata alla formazione universitaria.

Occorre riconsiderare la funzione degli Ordini che si legittimano nel controllo per l'accesso e per l'esercizio della potestà disciplinare (deontologia) e che quindi debbono assumere funzione di tutela e di garanzia dei cittadini; di qui l'esigenza di nuove forme di organizzazione (società professionali) e dell'avvio di un confronto parlamentare tra le varie forze politiche e le categorie interessate.

Sulla esigenza di uno stringente confronto parlamentare si è soffermata l'On. Siliquini la quale ha affermato la propria contrarietà alle società professionali di capitali in quanto "ripugnanti alla logica del sistema".

Con specifico riferimento alle società professionali l'avvocato Marco Weigmann di Torino ha evidenziato l'incongruità della situazione che si è venuta a creare nel nostro ordinamento forense. Con la legge 23.11.1939 n. 1815 i soggetti dovevano essere necessariamente abilitati e l'esercizio delle professioni in forma collettiva era possibile solo attraverso l'associazione professionale (partnership con responsabilità individualizzata).

Recentemente è stato abolito l'art. 1 della legge del 1939, ma è stato mantenuto l'art. 2, per cui oggi qualsivoglia professionista non protetto può apparire uno studio e denominarlo "Studio Legale". Da qui sorge l'esigenza di una disciplina legislativa delle società professionali: a questo riguardo pare che non avremo il regolamento applicativo ma un provvedimento legislativo per tutte le professioni protette, sia ad alto che a basso interesse pubblico. Circa il problema delle società professionali resta da definire, secondo Weigmann, se le società possano essere monoprofes-

sionali o anche interprofessionali e, soprattutto, se dette società possano avere soci di puro capitale, con conseguenti effetti di assimilazione alle società di lucro (possibilità di avere professionisti in veste di dipendenti, fallibilità, pubblicità, ecc...), salva la necessità di precisare in ogni caso i limiti dimensionali degli apporti di capitali.

L'avv. Buccico, presidente del Consiglio Nazionale Forense, ha lamentato che la storia dell'avvocatura, sulle questioni attinenti alla giustizia, sia più spesso stata una storia di sconfitte soprattutto perché si è sempre agito di rimessa e con posizioni spesso velleitarie: da qui la necessità di migliorare le forme di rappresentanza istituzionale, politica e amministrativa dell'avvocatura.

Circa i contenuti delle varie proposte di riforma in discussione Buccico ha sottolineato l'essenzialità della distinzione tra esercizio della professione intellettuale ed attività di impresa, pur nella necessità di aprirsi al confronto con le novità culturali nell'ambito europeo. Per questo egli ha auspicato una forte iniziativa politica per chiedere un'alleanza della cultura giuridica di tutto il Paese, nella prospettiva non già di "visioni palingettiche", bensì di una "consapevolezza razionalizzatrice di quello che è possibile in questo momento storico": occorre riaffermare l'etica della responsabilità e far emergere la coscienza collettiva di un ceto (l'avvocatura) che riesca ad interloquire con la società civile, con le forze politiche ed il governo.

Il Presidente dell'O.U.A. avv. Antonio Leonardi ha rilevato che negli ultimi tempi si è messo in moto tutto il sistema della nostra professione e che occorre, nella prospettiva europea, elaborare proposte e percorsi comuni di tutta l'avvocatura europea, pur salvaguardando le specificità nazionali, in particolare attraverso la costruzione di un modello europeo con forme di rappresentanza comune. Egli ha osservato che la struttura ordinistica costituisce il sistema delle garanzie degli avvocati, assicurando l'autonomia e l'autogoverno a fronte della potestà dello Stato: la duplice e alternativa prospettiva secondo cui, da un lato, si tende ad assecondare una mercantilizazione delle professioni con la giustificazione della tutela dei consumatori e, dall'altro, se ne rivendica il rilievo pubblico, va ricomposta rafforzando, nell'ambito di un modello normativo generale gli elementi di autonomia di ogni professione protetta, con particolare riguardo a quella degli avvocati, evitando peraltro il rischio dell'incrocio di sistemi normativi conflittuali.

Per quanto riguarda lo specifico problema delle società professionali Leonardi ha preannunciato la costituzione di un gruppo di lavoro che studi l'inserimento di norme specifiche sulle società tra avvocati nella riforma dell'ordinamento forense.

Tutti i temi della conferenza di Torino sopra sommariamente evocati sono stati da tempo posti, insieme ad altri, all'attenzione dell'Associazione Nazionale Forense e dibattuti nel corso dei Consigli Nazionali di Firenze - Napoli - Genova e Verona tenutisi nello scorcio dell'ultimo anno e necessitano di puntuali e tempestive definizioni.

Il tema della riforma dell'ordinamento della professione di avvocato formerà l'oggetto specifico della prossima sessione del Consiglio Nazionale A.N.F. di Catania dei giorni 9-10-11 Ottobre: la delegazione A.N.F. di Bergamo intende portarvi il proprio contributo e sollecita l'apporto di osservazioni e proposte di ogni iscritto del Foro di Bergamo e, più in generale, di ogni cittadino, nella consapevolezza che il problema della riforma della professione forense non riguarda solo gli addetti alla professione, ma anche l'operatività e l'efficacia di tutto il sistema della giustizia e quindi investe un aspetto fondamentale della convivenza civile.

# IL DIRETTORE

Per la prima volta, dopo anni di attività come direttore di D.R. (d'accordo è ora che mi faccia sostituire, ho capito, ho capito: 21 numeri sono anche troppi), sono io ad aprire questa rubrica con una mia lettera e non certo indirizzata a me stesso, ma di rispetto a quel diavolaccio di Bracotone al quale chiedo: invece di tirarmi in ballo con le Tue punzecchiature, perché finalmente non mi scrivi una lettera senza pseudonimi (cosa che non hai mai fatto?).

Io non perdo d'occhio il titolo della Tua rubrica, caro Bracotone, però in alcuni casi esageri, lasciatelo dire!

Sono d'accordo circa i lusinghieri giudizi sulla moglie del nostro Presidente Nazionale, sono d'accordo di cercare di organizzare un'altra gita in Bretagna per andare in pellegrinaggio da S. Ivo, sono d'accordo sull'esecutività per le spese liquidate (complimenti per la dotta citazione latina!), Ti chiorisco che le Tue domande non mi mettono affatto in imbarazzo, ed anzi, mi lusingano, ma arrivare a falsificare la firma dei Tuoi clienti per andare alle Hawaii no! Questo no, caro Bracotone, da Te non me lo aspettavo! Io Ti consiglierei piuttosto di restituire quell'assegno al curatore; lo metteresti in serio imbarazzo; o la firma falsa la fa lui o deve rifare tutti i calcoli del riparto: pensa che complicazione!

Comunque grazie per la Tua preziosa, seria, puntuale e sempre spiritosa collaborazione: ce ne fossero di collaboratori come Te! Ti abbraccio.

**Il Direttore**

Al Direttore di D.R. (lettera inviata anche ai Presidenti dell'Ordine, del Sindacato e della Camera Penale)

Egredi Avvocati, nell'ultimo numero del Periodico "Diritto e Rovescio", a proposito delle disfunzioni di questo Tribunale, il Direttore del periodico scrive (v. pag. 2) che nel penale "continuamente accade che un magistrato che ha perseguito un imputato come accusatore venga oggi chiamato a giudicarlo e ciò salvo eccezioni della difesa che comportano rinvii, prescrizioni, nuove notifiche, spese e complicazioni inutili".

Poiché il Presidente del Tribunale, nell'assegnare il dr. Vittorio Masia (unico magistrato proveniente dalla Procura della Repubblica) alla Prima Sezione Penale, ha concordato col Presidente della Sezione stessa l'adozione delle misure idonee ad evitare ogni inconveniente (l'incompatibilità del magistrato a giudicare nel processo nel quale abbia esercitato le funzioni di pubblico ministero è comunque prevista dall'art. 34 del c.p.p.) invito le SS.LL. a segnalarmi nel più breve tempo possibile i processi nei quali la difesa sia stata costretta ad eccepire l'incompatibilità di cui sopra (con conseguenti rinvii, prescrizioni, nuove notifiche, spese e complicazioni inutili), al fine di consentire a questa Presidenza di adottare i provvedimenti di sua competenza.

Distinti saluti.

Bergamo, il 21 luglio 1998

**Il Presidente F.F.  
del Tribunale di Bergamo  
(dott. Luciano Alfani)**

Illustre Presidente,

La ringrazio per la Sua puntuale e pregiata missiva che ci

conferma con quanta attenzione il nostro periodico venga letto ed analizzato anche dai Magistrati che sin dall'inizio delle nostre pubblicazioni mi auguravo di aver maggiormente fra i nostri collaboratori.

E' vero collaboro Ella mi espone, poiché raramente o forse mai, succede che il difensore debba eccepire la presenza nel collegio giudicante di un magistrato che ha formalmente sostenuto l'accusa in quello stesso processo; ecco perché, avendo il Tribunale, ben più del sottoscritto, le prove di quanto sopra, era forse pleonastico chiedere a riprova di ciò, la collaborazione dell'Ordine, del nostro Sindacato e della Camera Penale.

E' facile però, per chiunque frequenti le aule penali, rendersi conto che spesso sono necessarie sostituzioni di magistrati in corso di udienza e comunque è certo che qualcuno, a livello impiegatizio, dedichi il suo tempo a far sì che "l'adozione delle misure idonee ad evitare ogni inconveniente" venga puntualmente adottata; orbene con le ben note carenze della macchina giudiziaria queste complicazioni sarebbe stato bene evitarle.

Ultima mia rispettosa obiezione: siamo proprio certi (o comunque il cittadino ne è convinto) che i pubblici ministeri non si trasmettono opinioni o pareri che i rispettivi procedimenti che formalmente stanno seguendo?

Dalle premesse comunque e dinanzi a quanto avviene nella realtà è facile dedurre che la separazione delle carriere sarebbe la soluzione di tutti i nostri dubbi.

**Il Direttore**

Di che cosa avete bisogno quando vedete tre avvocati immersi fino al collo in una colata di cemento? Di altro cemento.  
Michael Rafferty

Caro Direttore, ho letto l'ultimo numero di Diritto e Rovescio.

A pagina n. 11 nella rubrica "Suite Bergamasque opus

6" al punto 4 (Passepiéd) leggo che "la Camera Penale di Bergamo ha manifestato l'intenzione di deferire ai probiviri (o ad organo similare) coloro che non hanno aderito allo sciopero inopinatamente indetto contro l'entrata in vigore della legge su GU (giudice unico)... già rinviata di sei mesi. Primo bersaglio: Antonio Galli...".

Ho il dovere di comunicarVi che per quanto a mia conoscenza diretta la Camera Penale non ha manifestato alcuna intenzione di sottoporre a procedimento disciplinare per una mia presunta astensione dalle udienze.

Il Presidente della stessa mi ha solo chiesto telefonicamente delle spiegazioni sul mio comportamento, che sono state da me fornite per iscritto.

Ti prego di intervenire presso i Tuoi collaboratori perché, quando riferiscono fatti di una certa gravità (e ritengo che il deferimento ad un organo disciplinare sia tale), vogliano preventivamente sentire i diretti interessati al fine di verificare la veridicità della notizia.

Tanto Ti dovevo e cordialmente Ti saluto.

**Antonio Maria Galli**

Caro Presidente, il Passepiéd dell'insigne Maestro, nostro collaboratore, deriva da un vago accenno da Te esposto nel corso di un Direttivo; hai certamente ragione nel richiedere il mio inter-

# R I S P O N D E

vento teso ad invitare il grande musicista (che sono convinto di non conoscere neppure io) a sentire preventivamente gli interessati prima di riferire fatti di "una certa gravità" come Tu ritieni possa essere quello in questione.

Ho trasmesso la Tua lettera a colui che si è assunto la responsabilità dello pseudonimo: vediamo se risponderà in una prossima "suite" o in questa rubrica.

Il Direttore

Caro Direttore,  
ringrazio Galli per la precisazione, che conferma la notizia.

Se chiedere "spiegazioni sul comportamento" non prelude a qualcosa; se tale richiesta non è manifestazione di un'intenzione a voler valutare il comportamento di un associato, dica Galli che cosa è.

Magari rendendo pubbliche le sue spiegazioni "fornite per iscritto" (n.d.r. vedi pag. 1 di questo stesso numero).

Cordiali saluti.

Claude Debussy

quilibrio).

Per tranquillizzare il Riccio desidero aggiungere che il Consiglio dell'Ordine di Brescia ha ritenuto di non accogliere l'istanza di ricasazione. Il procedimento disciplinare rimane così nella competenza del nostro Consiglio, avendo io escluso il ricorso giurisdizionale e preferito riservarmi l'apertura d'un dibattito aperto a tutti gli avvocati. Altro per il momento non sono in condizione di manifestare. Mi riprometto di tornare sull'argomento quando il nostro Consiglio si sarà spogliato della vicenda. La fattispecie presenta infatti una serie cospicua di spunti di riflessione che nell'interesse collettivo meritano e richiedono d'essere proposti all'attenzione di tutti i colleghi (ovviamente senza punto interrogativo).

Un cordiale saluto a Te ed al Riccio.

Raffaele Berardesca

Innanzitutto chiariamo subito, caro Raffaele, che gli unici pseudonimi "ab immemorabile" usati su questo nostro "foglietto" sono quello di Bracotone e quello di Debussy; Riccio, invece, non voleva né vuole essere uno pseudonimo: il suo nome è noto a molti.

Sta di fatto che se l'intenzione del Riccio era quella di pungero, certamente ha raggiunto il proprio scopo.

Personalmente non faccio che girare le Tue dotte e giustissime considerazioni al collega permettendomi solo di farTi presente che, a parte quel punto interrogativo che Ti ha tanto "punzecchiato", chiaramente indirizzato al collega ricusatore e non certo a Te, per il resto il nostro valido collaboratore non fa che riportare una notizia: stop; ogni successiva Tua personale interpretazione forse è un po' stiracchiata.

Il Direttore

Quali reazioni può scatenare un punto interrogativo! Incominciamo dalla "querelle" sul "nom de plume". In nessun caso, caro Raffaele, può essere ritenuto censurabile l'uso di uno pseudonimo, di una sigla o di quant'altro in un giornale. In ogni caso lo scritto andrebbe riferito al direttore, che ne risponderebbe in ogni sede o in proprio o, potendolo, rivelando l'identità del collaboratore.

Il Riccio (per il volgo: Il Ricci Orobico) è uno pseudonimo "pungente" di un avvocato, che non intende in questa sede dichiarare apertamente il suo nome e cognome, ma che a te l'ha tranquillamente, e immediatamente, rivelato. Chi vorrà conoscere chi si cela dietro Il Riccio non avrà che da chiederlo. Gli sarà detto. Ma preferisco che non venga stampato sul giornale il mio nome e cognome.

Veniamo al merito. Anziché farti tutte le complicate domande che ti fai, alle quali posso tranquillamente rispondere dandoti ragione in linea generale, non ti poni quella più importante: perché l'istanza è stata respinta dall'Ordine di Brescia? Tutte le decisioni, contrariamente a quello che affermano alcuni magistrati in servizio o in quiescenza, sono criticabili, ma nessuna può essere sottovalutata.

In ogni caso il mio punto interrogativo ha raggiunto il risultato che cercava: far sapere al foro bergamasco qualcosa di più dei misteriosi meccanismi della nostra giustizia disciplinare.

Un abbraccio (?) da

Il Riccio

Caro Direttore,  
a differenza d'altri che preferisce ricorrere ad uno pseudonimo (scelta cui in linea generale può sottendere una molteplicità di ragioni, non tutte necessariamente censurabili) io uso il mio nome ed il mio cognome, tranquillamente, in ogni circostanza, anche più impegnativa di questa che mi porta a scriverti.

Sono Raffaele Berardesca, colui che è riuscito a scandalizzare il Riccio nella puntata d'esordio di "Striscia la notizia... del Foro" meritandosi un bel punto interrogativo riguardo alla qualifica di collega.

Sappiamo tutti che a norma dell'art. 53 RD 22/1/1934 n. 37 l'istanza di ricasazione è atto personale della parte. Il punto interrogativo non dovrebbe quindi, a rigore, riguardarmi personalmente, dato che al procedimento disciplinare de quo partecipo, almeno fino a questo momento, in veste di difensore. Sta però di fatto che, avendo io

a) rilevato, nell'esercizio del diritto di difesa, la sussistenza dei presupposti d'applicazione

b) condiviso con convizione totale la scelta doverosamente rimessa al collega assistito

c) redatto e motivato l'istanza di ricasazione

mi sono sentito "interrogato" e mi sento legittimato a pieno titolo a dialogare in prima persona con il mio ignoto interlocutore.

Allora, punto interrogativo per punto interrogativo, desidero chiedergli Tuo tramite:

1) qual'è il motivo di scandalo rispetto ad un'iniziativa processuale correlata ad un istituto previsto sia dal codice di rito che dalla normativa professionale? (ricordo incidentalmente che l'istanza di ricasazione può essere diretta solo contro i singoli componenti del Consiglio e non contro il Consiglio in quanto tale);

2) perché censurare al buio una situazione della quale non si dispone di dati informativi neppure approssimativi?

3) perché escludere a priori che l'istanza sia stata proposta a ragion veduta o comunque a seguito d'adeguata meditazione? (non si ricusa a cuor leggero, tanto per fare un solo nome, un collega della statura dell'avv. Giacomo Fustinoni che però, proprio per la sua statura d'uomo e d'avvocato, non se l'è per nulla presa né in termini istituzionali né in termini personali fornendo un'ennesima quanto non necessaria dimostrazione di signorilità e d'e-

Maggio 1998

MENSILE DI GUSTI ED ENOGASTRONOMIA

L. 3.500

Notizie  
AIS Lombardia



# De Gustibus

News



## Panattoni

Toscani di successo in terra bergamasca

• Vinitaly 1998 • Lugana 1997 •  
X° Concorso Sommelier Junior

Provati per voi: Arrow, Via Vai, La Mongolfiera dei Sodi,  
Trattoria al Porto, Rustico, Manhattan, Osteria dei Brüder

Edizioni Edinord - Bergamo via Clara Maffei, 6 - anno VIII - n. 59 Maggio '98 - Sped. in A.P. - Art. 2 Comma 20/B Legge 662/96 - CONTIENE I.P. - Internet: <http://www.uninetcom.it/de gustibus>  
E-Mail: [Edinord@uninetcom.it](mailto:Edinord@uninetcom.it) - In caso di mancato recapito restituire al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa

**CAMPAGNA ABBONAMENTI '98**  
Tel. (035) 24.78.08 - Fax (035) 27.10.21  
Redazione: Bergamo - Via Clara Maffei, 6

# SUITE BERGAMASQUE OPUS 7

## 1-Prelude

Vendemmiaio XIII (ottobre 1804)

"Al signor CAMBACERES,

ricevo un progetto di decreto sugli avvocati; non vi è niente che dia al grande giudice i mezzi per contenerli. Preferisco non fare nulla che sforzarmi di prendere delle misure contro questo branco di chiaccheroni, artigiani della rivoluzione, ispirati quasi tutti al crimine e alla corruzione. Finché avrò la spada al fianco, non firmerò mai un decreto così assurdo; voglio che si possa tagliare la lingua a un avvocato che se ne serva contro il governo".

NAPOLEONE

(Citazione tratta da Rassegna Forense n. 2/1998 - Pierre Lambert "La professione d'avvocato in Belgio")

RECTIUS: sogno ad occhi aperti su una spiaggia tropicale di un magistrato della Procura della Repubblica.

## 2-Menuet

Qualcuno insiste ad attribuire "Suite bergamasque" a questo o a quel noto collega. Devo confessare che la cosa non mi dispiace, perché, i nomi che si fanno corrispondono a colleghi intelligenti, colti e arguti. Tutti per qualche verso mi assomigliano. Ma io sono abbastanza facilmente identificabile se sol si valuti attentamente il mio tipo umano: insinuante, contorto, riservato, quasi curiale e un poco estenuato. Come rivela la mia musica: tanto dolce da assomigliare all'incantamento di un serpente.

A sonagli.

## 3- Clair de lune

Lui (ma anche Lui e Lui e Lui) afferma che "le sentenze si rispettano". Mi sembra il riecheggiare dell'intemerata di un magistrato ad un collega che si era permesso di definire "famigerata" una certa legge.

Purtroppo di leggi famigerate ne sono state promulgate a bizzeffe in tutti i tempi e paesi. Così come sono state emesse tante sentenze di cui gli estensori dovrebbero vergognarsi per l'eternità. E non basta avere la possibilità teorica di emendare le leggi e di impugnare le sentenze per non consentire a tutti i cittadini, e in particolare agli addetti ai lavori, di criticarle anche ferocemente. Non ci sono dubbi che l'esecrazione pubblica è sempre stata la promotrice di riforme legislative e di mutamento di indirizzi giurisprudenziali.

## 4-Passepied

Dedicato a tutti i colleghi golfisti.

Dal National Lampons: "Se volete fare lunghe passeggiate, fate lunghe passeggiate. Se volete colpire le cose con un bastone, colpite le cose con un bastone. Ma non ci sono scusanti per combinare le due cose e giocare a golf. Il golf, più che uno sport, è un insulto ai giardini".

La citazione è stata scelta in sostituzione di quella corrosiva, che mi guarderei bene dal citare, di G.B. Shaw: "Per giocare a golf non è necessario essere stupidi, però aiuta".

Saint-Germain-en-Laye, 1° settembre 1998

Claude Debussy

## Notizie utili

a cura di D.L.

Il nostro Sindacato, nell'intento di ovviare ai notevoli disagi determinati dall'applicazione della ultima legge finanziaria relativa alla registrazione dei provvedimenti giudiziari, e segnatamente dall'abolizione del servizio di cassa esistente presso gli Uffici del Registro nonché dall'obbligo di registrazione di tutti i contratti di locazione, (che ha comportato naturalmente un considerevole aggravio di lavoro, con ogni intuibile conseguenza sui tempi di liquidazione di registrazione dei provvedimenti giudiziari) si è fatto carico di studiare il problema, individuandone la possibile soluzione in una forma di informatizzazione della procedura.

Ciò peraltro è già stato attuato dai Collegi di Roma, i quali dall'1.6.98 provvedono alla procedura di liquidazione degli atti giudiziari in via informatica. In sostanza dal punto di vista operativo si è proposto all'Ufficio del Registro di Bergamo quanto segue:

1) installazione presso l'Ufficio del Registro di un terminale da collegarsi a Internet mediante la creazione di un sito ad hoc.

Tale terminale, aggiornato quotidianamente, dovrà contenere gli estremi di tutti i provvedimenti sottoposti a tassazione che, con eventuali chiavi di ricerca, potranno essere

rilevati anche da altri terminali remoti collegati alla rete Internet.

2) Installazione di uno o più terminali negli uffici giudiziari con i quali si potrà accedere a tale servizio.

3) Pagamento di quanto liquidato presso il Concessionario Provinciale o gli Istituti di Credito delegati.

4) Prova dell'avvenuto pagamento della tassa liquidata o direttamente all'Ufficio del Registro o meglio ancora mediante invio per fax del modello di pagamento portante tutti gli estremi dell'avvenuto versamento.

A carico dell'Ufficio del Registro dovrebbe gravare il servizio di caricamento dati giornaliero con personale dipendente.

Tutte le spese per personal computer, modem, collegamento Internet, l'acquisto di pagina Web su Internet e canone e acquisto programma per gestione dati, sarebbero a carico del Sindacato Provinciale Forense il quale si attiverebbe per cercare dei contributi.

Tale proposta, formulata alla fine di luglio, è tuttora al vaglio dell'Ufficio del Registro.

**Dopo** il successo di partecipazione ai due corsi di computer per principianti, iniziati la scorsa Primavera e terminati nel mese di luglio, nei quali si è particolarmente distinto

il nostro Presidente Antonio Maria Galli che ha brillantemente superato l'esame addirittura con il giudizio di "buono", è allo studio l'organizzazione di nuovi corsi a breve.

Pare infatti che Antonio miri all'"ottimo"

**E' già** invece in fase di organizzazione il corso del nostro Sindacato in vista del prossimo esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Lo stesso verrà tenuto possibilmente a far data dal 31.10 p.v. e sarà articolato, anche quest'anno, nello svolgimento di tre prove simulate con gli stessi tempi previsti per quelle d'esame, consistenti nella redazione di un parere di diritto civile, di un parere di diritto penale e di un atto giudiziario a scelta tra le tre discipline di civile, penale ed amministrativo.

La sede delle prove scritte, che saranno tenute nei giorni 31.10 - 7 e 14.11, sarà l'Istituto delle Suore Sacramentine di Bergamo in Via S. Antonino, mentre gli incontri per la consegna degli elaborati corretti saranno tenuti come di consueto presso la Pretura di Bergamo in date da fissarsi. Il programma dettagliato del corso sarà presentato entro il prossimo mese di ottobre.

# Condanna del comune a pagare un indennizzo da arricchimento senza causa e conseguente azione di responsabilità

Un Comune affida a dei professionisti l'incarico di progettare un'opera pubblica con una delibera carente della necessaria copertura finanziaria ex art. 55, V comma, della legge 142 del 1990.

I professionisti chiedono in via giudiziale il pagamento del compenso per l'opera svolta, il Comune resiste evidenziando la radicale nullità dell'incarico per contrarietà ad una norma imperativa ed in riferimento alla regola generale di cui all'art. 20 del D.P.R. 421 del 1979, in base al concetto che non è possibile adottare una delibera che comporti spese se non vi sono effettivamente i soldi in bilancio.

All'esito del processo il Giudice respinge la domanda dei professionisti di pagamento del compenso ed accoglie quella subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., condannando il Comune a pagare per tale titolo la somma X.

Nella sentenza di condanna viene fatta salva la possibilità per il Comune di ogni eventuale azione nei confronti degli amministratori e funzionari comunali che avessero approvato e fatto approvare una delibera nulla per mancanza di copertura finanziaria. Tale responsabilità trova origine nella legge n. 142 del 1992 che, all'art. 58, estende agli amministratori e ai dipendenti dei Comuni, Province e Regioni la disciplina sulla responsabilità dei pubblici dipendenti.

Per vedere riconosciuta la suddetta responsabilità si fa ricorso ad un particolare procedimento per cui "i funzio-

ari e gli impiegati che, per azione o omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino danno all'amministrazione sono tenuti a risarcirlo; tale responsabilità si fa valere da parte del Procuratore Generale della Corte dei Conti, che cita il responsabile dinanzi alla Corte, la quale esercita in materia competenza esclusiva" (cfr Virga, "Diritto Amministrativo 2", pag. 479).

Nella fattispecie quindi esiste una competenza **esclusiva** della Corte dei Conti e l'azione volta ad ottenere il risarcimento può essere **unicamente proposta** dalla Procura Generale presso la Corte dei Conti.

Peraltro l'art. 1, 3° comma della legge 20 del 14/1/1994 **obbliga** il Comune, che abbia subito il danno, a "stimolare" l'intervento della Procura Generale, sottoponendo con apposito atto tutta la vicenda all'attenzione della medesima. Tanto è vero che l'ultimo comma dell'art. 20 citato stabilisce che "ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte può condannare al risarcimento anche i responsabili dell'omissione".

Questo atto riveste fondamentale importanza perché è sulla

base dello stesso che la Procura inizia le sue indagini e che, a seguito dei necessari accertamenti, instaura il giudizio volto ad ottenere la condanna dei soggetti ritenuti colpevoli. Solo quando il procedimento venisse instaurato, e sempre che non provveda direttamente la Procura citando il Comune come parte lesa, questo potrà intervenire adesivamente per vedere tutelati i suoi interessi morali, posto che spetta esclusivamente alla Procura tutelarne gli interessi con riferimento al danno erariale e a provvedere alla relativa quantificazione davanti alla Corte dei Conti.

Bisogna aggiungere che, nonostante le particolari forme di questo processo, il risarcimento viene comunque devoluto all'Ente danneggiato, e quindi al Comune.

Discusso, poi, in dottrina e in giurisprudenza appare il momento a partire dal quale comincia a decorrere la prescrizione estintiva dell'illecito in questione.

Infatti, a fronte dell'art. 1.2 della legge n. 20/1994 che parla di 5 anni "dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso", non è del tutto pacifico se tale termine inizia a decorrere dalla data di emissione della sentenza di condanna o dalla data in cui effettivamente il Comune abbia dovuto pagare in esecuzione della medesima.

E' preferibile l'opinione che debbano essere seguite quella dottrina e quella giurisprudenza che fanno decorrere l'inizio della prescrizione dalla data dell'effettivo pagamento.



- ALBERI -  
di Mario Giannetta

# FORSE NON TUTTI SANNO CHE...

Il neolaureato Francois Buisset di Marsiglia ha deciso di intraprendere la professione di avvocato.

Orbene, il giovane futuro collega transalpino deve chiedere l'ammissione ad uno dei Centri Regionali di Formazione Professionale per Avvocati esistenti presso ciascuna Corte di Appello.

Ogni Centro di Formazione Professionale è un istituto di diritto pubblico, con personalità giuridica, ed ha compiti molteplici, come quello di

partecipare alla preparazione del certificato di attitudine per la professione di avvocato, di assicurare (anche a mezzo di collegamento con l'Università o con altri organismi) la formazione professionale dell'avvocato e di controllare le condizioni di svolgimento della pratica. Per essere iscritto in uno di questi Centri il giovane candidato deve avere superato con successo l'esame di accesso.

L'esame comporta prove scritte e orali di ammissione, ed è organizzato dalle Università designate a questo scopo dai Ministri competenti. Nessuno può presentarsi a tale esame più di tre volte.

Una volta ammesso, il candidato riceve la formazione teorica e pratica durante

un periodo di circa 12 mesi, con insegnamenti e periodi di pratica che hanno per base comune l'ordinamento e la deontologia professionale, la redazione di atti giuridici, la discussione, le procedure, la gestione dello studio di avvocati, lo stu-

dio di una lingua straniera.

Oltre a seguire questi Corsi, gli allievi devono contemporaneamente effettuare periodi di pratica presso un avvocato.

L'allievo durante il periodo di pratica riceve un aiuto di Stato per quanto concerne la sua remunerazione.

Alla fine della formazione l'allievo deve superare la prova del c.d. "certificato di attitudine alla professione di avvocato": tale esame ha luogo ogni anno non oltre i

composta dal Consiglio dell'Ordine e deve prestare giuramento davanti alla Corte d'Appello.

Il regime della pratica biennale assicura che l'allievo partecipi ai lavori che comportino un insegnamento delle regole, usi e pratica della professione; frequenti le udienze, lavori effettivamente per la durata di almeno un anno in qualità di collaboratore presso un avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di

Cassazione o presso la Corte di Appello.

L'avvocato iscritto nella lista della pratica può compiere tutti gli atti della professione.

Alla fine dello stage viene consegnato al giovane un certificato di fine pratica.

Il periodo di pratica non può essere sospeso per più di tre mesi, salvo deroghe autorizzate.

Prima di confronti e paragoni con il neolaureato Giorgio Giorgi, attendiamo i prossimi numeri di DIRITTO E ROVESCO: scopriremo, infatti, la pratica che Martin Walker (inglese) e Kurt Helmer (tedesco) devono svolgere per diventare avvocati.

I sistemi di formazione professionale degli altri paesi europei possono ritenersi globali e coerenti e ad un tempo

tecnici. Non è detto che il nostro, soprattutto se modificato, non risulti altrettanto positivo ed efficace ovvero parimenti criticabile e male equilibrato.

## Sul gratuito patrocinio e su una buona occasione perduta...

**R**ecentemente ho presentato avanti il Tribunale di Bergamo istanza di liquidazione delle mie competenze, per l'opera professionale prestata quale difensore d'ufficio nominato dalla Commissione per il gratuito patrocinio sedente presso lo stesso Tribunale in una causa di separazione giudiziale.

La mia istanza aveva il suo punto di forza in un precedente provvedimento di liquidazione, emesso nei primi anni 90 dalla stessa autorità giudiziaria da me adita, a favore di un collega, in seguito divenuto magistrato.

Prospettavo, inoltre, nella mia istanza, come l'art. 40 del R.D. n. 3283 del 1923 non escluda il diritto del difensore ad un giusto compenso per l'attività svolta, pena l'incostituzionalità della norma per contrasto con l'art. 36 Cost. che riconosce tale generale diritto per l'attività lavorativa prestata.

Il carattere pubblico del servizio, poi, richiede che lo stesso sia assunto come proprio dello Stato, che ne dovrebbe, poi, distribuire i costi fra tutti i membri della Comunità, ex art. 53 Cost.

Ad ulteriore supporto, sottolineavo come la legge n. 533 del 1973 e la recente legge n. 217 del 1990 prevedano la liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, rispettivamente nelle controversie in materia di lavoro e previdenziali e nelle azioni di risarcimento del danno da reato.

Il riservare al difensore un trattamento ingiustificatamente diverso da quello garantito dalle leggi del 1973 e del 1990, avrebbe dovuto consigliare un'interpretazione del R.D. n. 3283 del 1923 conforme al dettato costituzionale.

L'istanza presentata al Tribunale di Bergamo avrebbe potuto rivelarsi, insomma, l'occasione opportuna per consolidare la sua interpretazione precedente delle norme sul gratuito patrocinio, in linea con il dettato costituzionale orientata, a fronte del sostanziale disinteresse della dottrina e di risalenti pronunce della Corte Costituzionale che, investita reiteratamente del problema nel 1964 e nel 1973, lo ha sbrigativamente risolto affermando la natura onorifica e, quindi, essenzialmente gratuita, dell'ufficio.

Purtroppo, il Tribunale di Bergamo si è limitato a rigettare l'istanza, sostenendo la pretesa natura eccezionale della disciplina della legge n. 533 del 1973, come tale non estensibile analogicamente, senza neppure un rigo sulle sottese ragioni della domanda, faticosamente ponderate, e ritenendo ciò più che sufficiente a discostarsi dal precedente provvedimento di liquidazione emesso a favore di altro collega.

Mi pare, in conclusione, una buona occasione perduta... anche solo per sollevare un nuovo giudizio di costituzionalità, alla luce della innovativa disciplina del 1990.

Nunzia Coppola Lodi

due mesi dalla scadenza del periodo dei 12 mesi di formazione teorico-pratico.

Superato l'esame, l'interessato può chiedere la sua iscrizione al Consiglio dell'Ordine presentando idonei documenti; viene allora iscritto in una lista di stage

**CITTA'**  
in tasca

Per i vostri annunci:  
Tel. 035/249075 - Fax 035/230606  
INTERNET:  
<http://www.uninetcom.it/lavoce>  
E. MAIL:  
edinord@uninetcom.it

Anno XX  
Dal 27/6 al 3/7/98

n. 25

L. 2.500

# La Voce di Bergamo

SETTIMANALE DI CRONACA - SPORT - INSERZIONI GRATUITE

HOBBY ARGON - Sped. in A.P. - art. 2 Comma 20/b - Legge 662/96 - Filiale di Bergamo



## Anche Bergamo ha il suo Principe

# Super Partes

a cura di Paolo Corallo

## - Falsa testimonianza -

“Non vi è dunque alcuna prova che l'odierna imputata, nella deposizione resa davanti al Pretore... abbia taciuto ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali veniva interrogata...”

Invero, anche le frasi pronunciate da quest'ultima innanzi al Pretore, e che indussero tale giudice a considerarla reticente (“Io mi faccio i fatti miei e queste cose non mi interessano, anche se sono stata lì almeno da cinque anni e comunque certamente dal 1989 ribadisco che non ebbi mai a notare tutti questi particolari”; “non ho visto proprio niente perché non guardavo se aprivano, se chiudevano, sono proprio cose che a me non interessano”), appaiono, anche alla luce dell'odierna deposizione, semplicemente come la manifestazione di una certa esasperazione nell'affermare la propria ignoranza relativamente ai fatti oggetto dell'interrogatorio.

In conclusione il Tribunale non ha elementi decisivi per ritenere false o reticenti le dichiarazioni rese dall'odierna imputata” al Pretore “anzi, tutte le emergenze processuali sembrano provare il contrario”.

**Tribunale di Bergamo - Sezione 2ª Penale. Sentenza del 21 maggio 1998. Giudice estensore dott. Donatella Nava.**

## - Sospensione condizionale della pena -

“Con riguardo alla eventualità della concessione dei benefici di legge, osserva il Collegio che sebbene l'imputata risulti dal certificato del Casellario giudiziale non gravata da precedenti penali, la sua condizione di sedicente preclude al Collegio di considerare significativa la circostanza data la totale inattendibilità di tali risultanze.

Ove a ciò si aggiunga la impossibilità di diversamente acquisire ulteriori elementi di valutazione favorevoli all'imputata che - rendendosi non più reperibile al domicilio eletto - ha altresì evidenziato di non disporre di alcun rassicurante riferimento sul territorio dello Stato, appare conseguenziale la conclusione che non sussistono nella fattispecie elementi utili per dare adito ad una positiva prognosi secondo la previsione dell'art. 164 comma 1 cod. pen.”.

**Tribunale di Bergamo - Sezione 2ª Penale. Sentenza del 21 maggio 1998. Presidente estensore dott. Armando Grasso.**

## - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri -

“... la differenza tra la fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. e quella di cui all'art. 496 cod. pen. risiede nel fatto che nel primo caso le false dichiarazioni - in ordine ad identità o qualità della persona - devono essere rese al pubblico ufficiale in un atto pubblico (art. 495, primo comma cod. pen.) o destinate ad essere riprodotte in esso (art. 495, secondo comma cod. pen.), mentre nel secondo le false dichiarazioni, sempre rese a pubblico ufficiale, non hanno alcuna attinenza - né diretta né indiretta - con la formazione di atto pubblico.

Orbene non vi è dubbio che il verbale di arresto costituisce un atto pubblico, in quanto destinato a costituire la prova di attività rientrante nella pubblica funzione dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria che la svolge (da ultimo: Cass. Sez. V sent. 11808 del 17.12.1997 rv. 209234 imp. Hakim), tuttavia dalla deposizione del teste... è emerso che le mendaci dichiarazioni sulla propria identità furono rese” dall'imputato (“verosimilmente prima del suo arresto) ai poliziotti al momento del loro arrivo sul posto e non anche in Questura, allorché fu redatto il verbale di arresto, poiché in tale sede il suo vero nome era stato esattamente individuato da personale di polizia che lo conosceva personalmente e l'imputato aveva ammesso di chiamarsi con il suo vero nome.

Ne discende, pertanto, che” l'imputato “deve rispondere del reato meno grave di cui all'art. 496 cod. pen.”.

**Tribunale di Bergamo - Sezione 2ª Penale. Sentenza del 14 maggio 1998. Giudice estensore dott. Massimo De Bortoli.**

## - Elemento soggettivo nel delitto di detenzione e spendita di banconote falsificate -

“Per quanto, infine, attiene, all'elemento soggettivo del reato, osserva il Collegio che, sulla base di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, è agevole desumerne la coscienza e volontà, da parte delle imputate, di mettere in circolazione banconote non genuine.

La sussistenza di detto coefficiente psicologico si evince in particolare dalla circostanza che quattro delle cinque banconote sequestrate presentano un numero di serie consequenziale, e addirittura due di esse hanno lo stesso numero nonché dalla ulteriore considerazione che le banconote medesime erano nel possesso di due persone diverse, che operavano insieme; poiché è dato di comune esperienza che, in generale, la messa in circolazione favorisca la dispersione delle banconote (in relazione al numero di progressione che le contraddistingue) a meno che esse non provengano da un'unica fonte primaria, si deve ragionevolmente ritenere che, nel caso di specie, le banconote false siano state consegnate alle odierne imputate direttamente da una fonte primaria “illecita”, atteso che quelle “lecite” (Banca d'Italia e, in genere, tutti gli istituti di credito) non forniscono agli utenti denaro falso. Di tal ché può agevolmente escludersi sia la buona fede” delle imputate “al momento della ricezione delle banconote de quibus sia, ed a maggior ragione, il possesso accidentale.

D'altro canto, la prova del fine di mettere in circolazione le banconote contraffatte si ricava dalla considerazione che, come pacificamente emerso dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, una di esse era già stata effettivamente spesa... e che le altre erano detenute” da una delle imputate “insieme ad alcune banconote genuine in suo possesso”.


**Tribunale di Bergamo - Sezione 2ª Penale. Sentenza del 17 marzo 1998. Giudice estensore dott. Donatella Nava.**

## - Rilevanza, conclusione e credibilità delle dichiarazioni della persona offesa dal reato di violenza sessuale -

“Poiché, come spesso accade per reati come quello per cui si procede, l'assunto accusatorio si fonda principalmente sulle dichiarazioni provenienti dalla vittima, giova premettere che, secondo un principio reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, il giudice ben può fondare il giudizio di responsabilità dell'imputato sulle sole dichiarazioni accusatorie della persona offesa allorché delle stesse sia dimostrata, oltre che la rilevanza e la conclusione, anche la credibilità in relazione alle risultanze processuali. Tale dimostrazione non richiede necessariamente la ricerca dei cosiddetti riscontri esterni alla dichiarazione, atteso che la regola di giudizio dettata per le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato, o da persona imputata in procedimento connesso, non si applica alle dichiarazioni testimoniali, autonomamente dotate di pieno valore probatorio, nella valutazione delle quali il giudice deve soltanto seguire le massime di comune esperienza, della analiticità, della coerenza logica, della costanza e verosimiglianza. Va aggiunto, tuttavia che - trattandosi della testimonianza della persona offesa e quindi non immune da sospetto in quanto portatrice di interessi in antagonismo, reale o virtuale, con quelli dell'imputato - la verifica di attendibilità deve essere condotta con ogni opportuna cautela (cfr. Cass. Sez. II sent. 4.09.1996 n. 8224 imp. Caruso ed altri).

Ne discende, pertanto, che può attribuirsi, con prudente apprezzamento critico, piena efficacia probatoria alla testimonianza della persona offesa dal reato - anche quando essa rappresenti l'unica prova e manchino elementi di riscontro - qualora ne sia accertata l'intrinseca attendibilità (cfr. Cass. Sez. I sent. 25.07.1996 n. 7525 imp. Loffredo; Cass. Sez. VI sent. n.4147 del 19.04.1995 rv. 201251 Imp. Numelter; Cass. Sez. IV sent. n.1027 del 5.02.1997 rv. 206985 imp. Benatti)”.  
**Tribunale di Bergamo - Sezione 2ª Penale. Sentenza del 10 marzo 1998. Giudice estensore dott. Donatella Nava.**

# LASCIATE CHE LA TECNOLOGIA



## LAVORI PER VOI

***Una macchina digitale = 10... 20... o 100 funzioni?  
Soprattutto molto più tempo da dedicare a noi stessi!***

# PANCROMATIC

macchine e accessori per ufficio

***Agenzia Gestetner per Bergamo e provincia***

FOTOCOPIATRICI - TELEFAX - RILEGATORI - FOTOSTAMPATORI - STAMPANTI LASER  
PRODOTTI MULTIFUNZIONALI - MOBILI UFFICIO - ASSISTENZA TECNICA

**BERGAMO - Via Suardi, 6 - Tel. 035/230750 - Fax 249851**